



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio - Ambiente

ORDINANZA

Ordinanza n. 100 del 01/08/2017

Oggetto: ART. 33 COMMA 8 L.R. 3/94 – DIVIETO DI CACCIA AREA PARCO FLUVIALE E ZONE LIMITROFE. PROROGA DEI TERMINI FISSATI CON L'ORDINANZA N. 102 DEL 27.08.2002.

IL SINDACO

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti n. 102 del 27.08.2002, n. 147 del 25.08.2003, n. 74 del 24.08.2004, n. 80 del 06.09.2005, n. 140 del 28.09.2006, n. 103 del 14.09.2007, n. 82 del 12.08.2008, n. 101 del 20.08.2009, n. 99 del 12.07.2010, n. 70 del 24.06.2011, n. 103 del 23.07.2012, n. 128 del 23.07.2013, n. 95 del 07.08.2014, n. 76 del 11.08.2015 e n. 99 del 29.07.2016 con i quali si disponeva il divieto di caccia, ai sensi dell'art. 33 comma 8 della L.R. 3/94, fino al 31.03.2017 (con l'Ordinanza n. 99 del 29.07.2016), nell'area del Parco Fluviale del Comune di Lastra a Signa e zone limitrofe, al fine di tutelare la pubblica incolumità;

VISTA la L.R. 10 giugno 2002 n. 20 e s.m. e integrazioni ed in particolare l'art. 1 che stabilisce la stagione venatoria e le giornate di caccia;

VISTA la DGRT n. 711 del 26.06.2017 che approva il Calendario venatorio 2017/2018.

RILEVATO come permangano tutte le motivazioni contenute nei propri precedenti provvedimenti sopra citati, relativamente al divieto di caccia nell'area del Parco Fluviale di Lastra a Signa, al fine di tutelare la pubblica incolumità;

ATTESO come l'art. 33 comma 8 della L.R. 3/94, preveda che i Comuni possano vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio di caccia per pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto necessario prorogare fino al 31.03.2018 il divieto di caccia disposto con il proprio precedente provvedimento n. 102 del 27.08.2002 e successivi, nell'area del Parco Fluviale e zone limitrofe, così come indicato nella planimetria allegata al presente provvedimento, atta a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale sul sistema dei

controlli interni vigente;

RITENUTO di dover intervenire in merito, a tutela della pubblica incolumità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del T.U. 267/2000, modificato con D. L. 23.05.2008 n° 92;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio di procedimento ex articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

Di reiterare il divieto di caccia disposto con il proprio precedente provvedimento n. 102 del 27.08.2002 e successivi, dalla data odierna al 31.03.2018, nell'area del Parco Fluviale e zone limitrofe, così come indicato nella planimetria allegata al presente provvedimento, atta a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 33 comma 8 della L.R. 3/94, al fine di tutelare la pubblica incolumità;

DISPONE

La pubblicazione all'albo e l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Città Metropolitana di Firenze,
- A.T.C. Firenze 5,
- Regione Carabinieri Forestale "Toscana" Stazione di Firenze,
- Comando dei Carabinieri di Lastra a Signa,
- Comando di Polizia Municipale del Comune di Lastra a Signa,
- Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Lastra a Signa;

Che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda all'aggiornamento dei cartelli di divieto di caccia, conformi a quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 3/94;

La presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

RICORDA

Che i trasgressori saranno puniti ai sensi della L. 11 febbraio 1992 n. 157 e della L.R. 12 gennaio 1994 n. 3;

INFORMA


ai sensi della L.241/90, che :

- a) il responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Giovannini;
- b) gli atti sono in visione presso l'ufficio Ambiente del Comune di Lastra a Signa nei giorni di apertura al pubblico (martedì e giovedì 8.30 - 13.30, 15.15 – 17.45);
- c) contro il presente procedimento gli interessati possono presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data del presente atto.

IL SINDACO
(Angela Bagni)
{documentRoot.determina.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

SG/SG

h/servizio ambiente/ordinanze/divieto caccia parco fluviale/2017/proroga divieto caccia parco fluviale 2017-2018



ART. 33. COMMA 8. L.R. 312984

DIVISIONE DI CACCIA



2750206